

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 16

Sintesi: L'art. 32 del t.u. 131/1986 precisa che la dichiarazione di nomina fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' imponibile ai fini dell'imposta di registro. L'art. 34 e' innovativo, per alcuni aspetti, rispetto al corrispondente art. 32 del d.p.r. 634/1972: esso stabilisce che per le comunioni ereditarie la massa comune e' costituita dal valore dell'asse ereditario depurato di tutte le passivita' riconosciute dalla legge sull'imposta di successione e non solo dagli oneri ereditari ancora esistenti al momento della divisione; inoltre, il 4 comma dispone che le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quota deriva da successione a causa di morte: a tal fine e' necessario che tale successione da cui deriva l'ultimo acquisto riguardi tutti i condividenti, cosi' come tutti gli acquisti precedenti derivanti da successione o da altri titoli. Infine, le assegnazioni sono state stralciate dall'articolo in esame e incluse nell'art. 50 del t.u. E nell'art. 4 della tariffa ad esso allegata (parte prima).

Testo:

Con riferimento all'art.32 si evidenzia come il legislatore delegato abbia precisato la non imponibilita' della dichiarazione di nomina fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva. Tale norma va riferita per lo piu' agli atti di aggiudicazione formati dagli ufficiali roganti delle pubbliche amministrazioni ove la nomina della persona per la quale un soggetto ha concorso avviene di regola dopo l'aggiudicazione stessa, ma nello stesso atto.

Con il primo comma dell'articolo 34 e' stato puntualizzato che per le comunioni ereditarie la massa comune e' costituita dal valore dell'asse ereditario, depurato pero' di tutte le passivita' riconosciute dalla legge sull'imposta di successione e non gia', come disponeva il corrispondente articolo 32 del D.P.R. n. 634 del 1972, soltanto degli oneri ereditari ancora esistenti al momento della divisione.

Nel quarto comma dell'articolo in esame e' stata apportata una sostanziale modifica alle norme che regolano la tassazione delle cosiddette masse plurime.

Tale disposizione, invero, risolve l'annosa questione della divisione delle comunioni che trovano origine in titoli diversi nel senso che esse sono considerate come una sola comunione se i comunisti sono gli stessi e se l'ultimo titolo di acquisto di quota derivi da successione a causa di morte. La norma merita una breve riflessione.

Infatti, poiche' la legge stabilisce che le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origini in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quota deriva da successione a causa di morte, gli uffici dovranno tenere presente che:

- a) la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote deve riguardare tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi;
- b) gli acquisti precedenti derivanti sia da altre successioni sia da compravendite, sia da donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti.

Lo spirito della legge, quindi, tende a favorire la definitiva attribuzione di beni a soggetti, di regola legati fra loro da vincoli di parentela, che hanno proprieta' comuni, seppure derivanti da titoli diversi. Per completezza di argomento si precisa che le assegnazioni sono state stralciate dall'articolo in esame nonche' dalla nota all'articolo 3 della parte prima della tariffa in quanto si e' ritenuto dare un migliore ordine sistematico a tutta la materia relativa agli atti societari, regolata dall'articolo 50 del testo unico e dall'articolo 4 della parte prima della tariffa stessa.